

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4238

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOLOGNA

Presentata il 10 luglio 1967

Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché il Governo presentava al Senato nel marzo del 1964 il disegno di legge di identico contenuto della presente proposta di legge si sperava che, se non tutti, almeno la grandissima parte dei profughi provenienti dalla Venezia Giulia e Dalmazia e dai territori africani potessero venire assorbiti, in grazia della proroga triennale dei termini della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria, e reinseriti nel ciclo produttivo nazionale.

La realtà — come spesso avviene, del resto — non ha pienamente corrisposto alle speranze, per varie cause, pur dovendo dar atto degli effetti benefici che tuttavia la legge

24 giugno 1964, n. 538 ha prodotto nel ridurre la disoccupazione della categoria dei profughi.

Le cause principali del mancato totale assorbimento sono particolarmente quella del non cessato flusso di nuovi profughi dai territori suddetti, specie da quelli africani, e il rallentato assorbimento di manodopera negli anni in cui la legge n. 538 del 1964 ha operato.

Ritengo pertanto utile, anzi necessario, proporre una nuova proroga della legge 27 febbraio 1958, n. 130 la cui scadenza è imminente.

Sono certo, onorevoli colleghi, che vorrete dare la vostra approvazione alla proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste, amministrata dalla Jugoslavia in forza del *Memorandum* di Londra, e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni di legge di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.